

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000542	16/03/2023

OGGETTO: UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: STRUTTURE SANITARIE “LABORATORIO ANALISI CLINICHE DI SERIPIERRI PASQUALE E ANTONICELLI MARTA S.N.C.”, “CENTRO FISIOTERAPICO SAN GIUSEPPE SRL” E “CENTRO DIAGNOSTICO MEDICINA DI LABORATORIO SRL”. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE ASL BA N. 1038 DEL 23/05/2022, N. 1225 DEL 24/06/2022 E N. 2340 DEL 06/12/2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000652 DEL 13/03/2023





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 14/03/2023 15:02 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/03/2023 14:05 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 16/03/2023 13:46 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 16/03/2023 13:04 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/03/2023**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 16/03/2023 13:46



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: STRUTTURE SANITARIE “LABORATORIO ANALISI CLINICHE DI SERIPIERRI PASQUALE E ANTONICELLI MARTA S.N.C.”, “CENTRO FISIOTERAPICO SAN GIUSEPPE SRL” E “CENTRO DIAGNOSTICO MEDICINA DI LABORATORIO SRL”. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE ASL BA N. 1038 DEL 23/05/2022, N. 1225 DEL 24/06/2022 E N. 2340 DEL 06/12/2022.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato (UOGRC) – Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE:

➤ con circolare prot. AOO_183 n. 855 del 20/01/2022 avente a oggetto “Art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accediate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Linee di indirizzo applicative”, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, comunicava, tra l'altro, che: “(...) la scrivente Sezione rileva che, in particolare, i soggetti titolari delle strutture specialistiche ambulatoriali accreditate che avviano il procedimento di trasferimento definitivo di sede lamentano la circostanza che le inevitabili discrasie temporali tra:

- il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento (...) e conseguente istanza alla Regione di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;
- ed il rilascio del provvedimento di mantenimento di accreditamento (...) presso la nuova sede da parte della Regione;

comportano rilevanti problematiche connesse alla fatturazione delle prestazioni, le quali non possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale, con nocumento, altresì, per la continuità assistenziale.

Pertanto, al fine di superare le difficoltà applicative di cui sopra, la scrivente Sezione ritiene di dover riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell'accreditamento (successivo alla trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva con esito positivo):

a) dalla data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28, comma 6 alla quale sia allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (...) e dal R.R. n. 16/2019 (...), salvo gli esiti della verifica, da parte del Dipartimento incaricato, in ordine al possesso di tutti i requisiti di accreditamento alla data della medesima istanza;

b) dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede non sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti medesimi.

Al fine dell'attribuzione provvisoria del codice di accreditamento della nuova sede da parte degli U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. delle diverse AA.SS.LL. nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento:

- l'istanza di mantenimento dell'accreditamento con allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento dovrà essere trasmessa dal titolare della struttura, per conoscenza, anche ai Dirigenti dei medesimi Uffici, fermo restando la successiva verifica, da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato, dell'effettivo possesso alla data dell'istanza dei suddetti requisiti, e la conseguente adozione del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento, da parte della scrivente Sezione, con efficacia retroattiva alla medesima data (e, quindi, salvo il recupero delle somme già erogate dalla ASL o la non ammissione alle procedure di liquidazione delle prestazioni eventualmente eseguite per conto della ASL, a seguito dell'attribuzione provvisoria del codice di accreditamento, nel periodo temporale che risultasse antecedente la data di efficacia del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento);

- copia del verbale/della relazione attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento dovrà in ogni caso essere trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione, per conoscenza, anche ai Dirigenti dei medesimi Uffici. (...);

➤ con circolare prot. AOO_183 n. 7075 del 12/05/2022 avente a oggetto “Nota Circolare prot. n. AOO_183 n. 855 del 20/01/2022. Linee di indirizzo applicative ulteriori”, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, comunicava che “(...) atteso che gli indirizzi forniti con la circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 e con la presente circolare hanno il fine di semplificare le procedure di mantenimento dell’accreditamento del medesimo soggetto giuridico presso altra sede e di gestire la fase transitoria dando continuità nell’erogazione delle prestazioni con l’intento di colmare il gap che, inevitabilmente, distinti procedimenti amministrativi creano (istanza/verifica requisiti/rilascio provvedimento finale di autorizzazione all’esercizio per trasferimento – istanza/verifica requisiti/rilascio provvedimento finale di accreditamento per trasferimento – accordo contrattuale – liquidazione e pagamento delle prestazioni); per tutto quanto sopra, la scrivente Sezione comunica agli enti in indirizzo che a seguito:

- della comunicazione da parte della Regione all’U.O.S.E. dell’ASL territorialmente competente del verificarsi di una delle due ipotesi di cui alle sopra riportate lett. a) e b) della nota Circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022;

- dell’attribuzione del codice STS 11 dal medesimo Ufficio;

- della successiva attribuzione del codice regionale di accreditamento alla struttura nella nuova sede, da parte di EXPRIVIA S.p.a.;

➤ l’U.O.G.R.C. o l’U.O.G.A.P.C. dell’ASL territorialmente competente può considerare il soggetto quale titolare di accreditamento anche nella nuova sede e, pertanto, procedere ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 alla contrattualizzazione della struttura sanitaria de qua, il cui iter è in corso di perfezionamento. Resta inteso che rimangono impregiudicate le azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura dovesse risultare sprovvista, alla data dell’istanza, dei requisiti previsti ed autocertificati. Tale ultima previsione è ampiamente richiamata nella sopra richiamata Circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022”.

CONSIDERATO CHE:

➤ con nota prot. AOO_183 n. 5264 del 25/03/2022, la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia, in riferimento al “Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c.”, comunicava che “(...) nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell’accreditamento, deve essere attribuito provvisoriamente il codice di accreditamento per trasferimento del laboratorio de quo (nella nuova sede sita in Polignano a Mare (BA) alla via Madonna D’Altomare n. 17), a far data dal 20/12/2021, data di trasmissione dell’istanza di mantenimento dell’accreditamento con allegata (oltre all’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento come previsto alla lett. a) della nota Circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 (...);

➤ con Deliberazione del Direttore Generale n. 1038 del 23/05/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO_183 n. 855/2022, AOO_183 n. 5264/2022 e AOO_183 n. 7075/2022, questa ASL:

• determinava, per la regolarità delle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dal “Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c.” a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa sita in Polignano a Mare (BA) alla via Madonna D’Altomare n. 17, la decorrenza 20/12/2021 e, comunque, giusta nota regionale AOO_183 n. 7680 del 28/05/2018, previa:

1. chiusura in Edotto con data 19/12/2021, da parte della UOGRASL BA, della posizione della Struttura “Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c.” con sede operativa in Polignano a Mare (BA) alla via Imbriani n. 36, codice regionale “676121”;

2. attribuzione, con decorrenza 20/12/2021, da parte della competente Unità Operativa di Statistica ed Epidemiologia (UOSE) ASL BA e conseguente trasmissione da parte della medesima UOSE ASL BA all’Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, del nuovo codice STS11 - “675965” così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - in favore della Struttura “Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c.” con nuova sede operativa in Polignano a Mare (BA) alla via Madonna D’Altomare n. 17;

3. attribuzione, con decorrenza 20/12/2022, del nuovo codice regionale - *"100460" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo* - da parte dell'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in favore della Struttura "Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c." con nuova sede operativa in Polignano a Mare (BA) alla via Madonna D'Altomare n. 17;
4. contrattualizzazione in Edotto, con decorrenza 20/12/2021, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni erogabili dalla Struttura "Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c." con nuova sede operativa in Polignano a Mare (BA) alla via Madonna D'Altomare n. 17;
 - procedeva, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, alla contrattualizzazione, per l'anno 2022, della struttura sanitaria "Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c." con nuova sede operativa in Polignano a Mare (BA) alla via Madonna D'Altomare n. 17, mediante l'accordo contrattuale identificato con prot. n. 95890/2022 del 25/07/2022, allo stato in regime di prorogatio, sottoscritto dai rappresentanti legali pro tempore di questa ASL BA e della Rete di laboratori d'analisi denominata "Rete Bari Sud", in cui il laboratorio "Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta S.n.c." è confluito ai sensi della DGR n. 736/2017;
 - stabiliva di avviare azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
 - stabiliva che gli effetti del medesimo provvedimento avessero validità fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta S.n.c." e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2022;
 - con nota prot. AOO_183 n. 7887 del 09/06/2022, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, in riferimento al "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl", comunicava che *"(...) nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento, previa generazione del codice STS11 da parte della U.O.S.E. dell'ASL BA, deve essere attribuito provvisoriamente il codice di accreditamento per trasferimento del Centro Fisioterapico de quo (nella nuova sede sita in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75), a far data dal 13/05/2022, data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento come previsto alla lett. a) della nota Circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 (...)"*;
 - con Deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 24/06/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO_183 n. 855/2022, AOO_183 n. 5264/2022 e AOO_183 n. 7887/2022, questa ASL:
 - determinava, per la regolarità delle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dalla Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa sita in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75, la decorrenza del 13/05/2022 e, comunque, giusta nota regionale AOO_183 n. 7680 del 28/05/2018, previa:
 1. chiusura in Edotto con data 12/05/2022, da parte della UOGRC ASL BA, della posizione della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Arancapedes n. 30, codice regionale "676042";
 2. attribuzione, con decorrenza 13/05/2022, da parte della competente UOSE ASL BA e conseguente trasmissione da parte della medesima UOSE ASL BA all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, del nuovo codice STS11 - *"675966" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo* - in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;
 3. attribuzione, con decorrenza 13/05/2022, del nuovo codice regionale - *"100464" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo* - da parte dell'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;
 4. contrattualizzazione in Edotto, con decorrenza 13/05/2022, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni erogabili dalla Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;

- procedeva, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, alla contrattualizzazione, per l'anno 2022, della struttura sanitaria "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75, mediante l'accordo contrattuale identificato con prot. n. 89997/2022 del 11/07/2022, allo stato in regime di prorogatio;
 - stabiliva di avviare azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
 - stabiliva che gli effetti del medesimo provvedimento avessero validità fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2022;
- con nota prot. AOO_183 n. 14553 del 16/11/2022, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, in riferimento al "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl", comunicava che "(...) nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento, deve essere attribuito provvisoriamente il codice di accreditamento per trasferimento dello studio di Medicina di Laboratorio de quo, nella nuova sede sita in Cassano delle Murge (BA), alla via Thaon de Revel n. 20/G, a far data dal 14/10/2022, data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento come previsto alla lett. a) della nota Circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022.";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2340 del 06/12/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO_183 n. 855/2022, AOO_183 n. 5264/2022 e AOO_183 n. 14553/2022, questa ASL:
- determinava, per la regolarità delle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dal "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa sita in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G, la decorrenza 14/10/2022 e, comunque, giusta nota regionale AOO_183 n. 7680 del 28/05/2018, previa:
1. chiusura in Edotto con data 13/10/2022, da parte della UOGRC ASL BA, della posizione della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Gramsci n. 4, codice regionale "099672";
 2. attribuzione, con decorrenza 14/10/2022, da parte della competente UOSE ASL BA e conseguente trasmissione da parte della medesima UOSE ASL BA all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, del nuovo codice STS11 - "675965" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo -in favore del laboratorio "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con nuova sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
 3. attribuzione, con decorrenza 14/10/2022, del nuovo codice regionale - "100490" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - da parte dell'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con nuova sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
 4. contrattualizzazione in Edotto, con decorrenza 14/10/2022, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni erogabili dalla Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con nuova sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
- procedeva, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, a confermare la contrattualizzazione, per l'anno 2022, della struttura sanitaria "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con nuova sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G, mediante l'accordo contrattuale identificato con prot. n. 95876/2022 del 25/07/2022, allo stato in regime di prorogatio, sottoscritto dai rappresentanti legali pro tempore di questa ASL BA e della Rete di laboratori d'analisi denominata "Sveialab – Rete di laboratori di Analisi Cliniche in Terra di Bari", in cui il laboratorio "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" è confluito ai sensi della DGR n. 736/2017;
 - stabiliva di avviare azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;

- stabiliva che gli effetti del medesimo provvedimento avessero validità fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2022.

EVIDENZIATO CHE allo stato, non è pervenuto a questa ASL alcun provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore delle Strutture:

- "Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c." a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Polignano a Mare (BA) alla via Madonna D'Altomare n. 17,
- "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;
- "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G.

RITENUTO di dover procedere ai fini della corretta liquidazione e del conseguente pagamento delle prestazioni da erogarsi da parte delle predette Strutture nell'anno 2023, nonché ai fini dell'iter procedurale per la contrattualizzazione delle medesime Strutture per l'anno 2023, a integrare:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1038 del 23/05/2022, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c." e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 24/06/2022, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2340 del 06/12/2022, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

DI PROCEDERE ai fini della corretta liquidazione e del conseguente pagamento delle prestazioni da erogarsi da parte delle predette Strutture nell'anno 2023, nonché ai fini dell'iter procedurale per la contrattualizzazione delle medesime Strutture per l'anno 2023, a integrare:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1038 del 23/05/2022, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c." e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già

corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;

➤ la Deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 24/06/2022, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;

➤ la Deliberazione del Direttore Generale n. 2340 del 06/12/2022, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della UOGRC a mezzo PEC:

- al legale rappresentante delle Strutture "Laboratorio Analisi Cliniche di Seripierri Pasquale e Antonicelli Marta s.n.c.", "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" e "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl";
- ai legali rappresentanti delle Reti di laboratori denominate "Rete Bari Sud" e "Svevialab – Rete di laboratori di Analisi Cliniche in Terra di Bari";
- all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia.

DI NOTIFICARE altresì, copia del presente provvedimento, a cura della UOGRC, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Direttore della AGRF ASL BA;
- al Direttore del DSS BA 05 ASL BA;
- al Direttore del DSS BA 12 ASL BA;
- al Direttore della UOSE ASL BA;
- al RIP EDOTTO ASL BA;
- al Direttore UVARP ASL BA;
- al Dirigente URP ASL BA;
- al RULA ASL BA.

DI PRECISARE CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Dipartimento di Prevenzione	Area Gestione Risorse Finanziarie
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi
U.O.Statistica ed Epidemiologia	U.V.A.R.P.
U.R.P. e UOS Privacy	Direzione Sanitaria

PROPOSTA N.RO 20230000652 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000542 DEL 16/03/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 13/03/2023 18:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 13/03/2023 18:46